



CITTÀ DI CASTELLANZA

PROVINCIA DI VARESE

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE MERCATALE
--

Delibera C.C. n. 22 del 30.04.2021

INDICE

ART. 1 Disposizioni generali.....	
ART. 2 Funzionario Responsabile.....	
ART. 3 Domanda di occupazione.....	
ART. 4 Criteri per la determinazione della tariffa del canone.....	
ART. 5 Classificazione delle strade.....	
ART. 6 Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni.....	
ART. 7 Occupazioni abusive.....	
ART. 8 Soggettivo passivo.....	
ART. 9 Agevolazioni.....	
ART.10 Versamento del canone per le occupazioni permanenti.....	
ART.11 Accertamento e riscossione coattiva.....	
ART.12 Rimborsi.....	
ART.13 Sanzioni.....	
ART.14 Attività di recupero.....	
ART.15 Regime transitorio.....	
ART.16 Disposizioni finali.....	

Articolo 1 – Disposizioni generali

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri di applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
2. Il canone si applica si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 dell'art.1 della L.160/2019 e sostituisce il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 dell'art.1 della L.160/2019, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639,667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 .

Articolo 2 - Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 3 - Domanda di occupazione

1. Le procedure di autorizzazione sono disciplinate dal Regolamento del Commercio su aree pubbliche, ai sensi della Legge Regionale n. 6/2010, della D.G.R. 27.06.2016 n. X/5345 e rispettive disposizioni collegate approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 30.09.2019.

Articolo 4 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 841 e 842 della legge n. 160 del 2019.
2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade;
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.
3. I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera d), i coefficienti riferiti al beneficio economico di cui alla precedente lettera e) e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

4. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore.
5. Agli operatori che effettuano la spunta si applica una tariffa, per giorno o frazione di giorno, determinata dalla delibera di Giunta.

Articolo 5 - Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone di cui al presente Regolamento, le strade del Comune sono classificate in categorie come definite nell'allegato A al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.
2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
3. Alle strade appartenenti alla 1^a categoria viene applicata la tariffa più elevata. La tariffa per le altre strade è graduata secondo quanto stabilito nella deliberazione di determinazione delle tariffe.

Articolo 6 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuo, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.
2. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe.
3. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione del 30 per cento sul canone complessivamente determinato. La tariffa di base annuale e giornaliera assorbe quanto dovuto a titolo di TARI o tariffa corrispettiva, di cui ai commi 639, 667 e 668 della legge n. 147 del 2013.

Articolo 7 - Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - difforni dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
 - che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, il Comando di Polizia Locale o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione verbale. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.
3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
4. Ai fini dell'applicazione del canone, si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibili le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

Articolo 8 - Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Art. 9 - Agevolazioni

1. La tariffa standard è ridotta come da allegato alla delibera di Giunta di approvazione della tariffe.
2. Le riduzioni di cui al comma 1 sono concesse se l'autorizzazione è stata regolarmente autorizzata.

Articolo 10 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti.

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente.
2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito entro 30 giorni dal rilascio della concessione, previa quantificazione da parte del competente ufficio.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 Marzo di ciascun anno. Per le concessioni rilasciate in corso d'anno ed aventi durata superiore all'anno il canone sarà quantificato fino al 31 dicembre dell'anno stesso, al fine di unificare tutte le scadenze dei versamenti al 31 Marzo.
4. Per le occupazioni temporanee il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione contestualmente al rilascio della concessione.
5. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando la piattaforma di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 82 del 2005, o, in caso di impossibilità di utilizzo della suddetta piattaforma, secondo le modalità stabilite dall'articolo 2-bis del decreto legge n. 193 del 2016.
6. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. E' ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 31 Marzo, 30 Giugno, 30 Settembre, qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad € 258,00.
7. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 11 - Accertamento e riscossione coattiva

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento sono effettuate dal Comune o dal soggetto affidatario della gestione del canone con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 190 del 2019 e sulla base del Regolamento Generale delle Entrate.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

Articolo 12 - Rimborsi

1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titoli di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.
2. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni, dalla richiesta.

Articolo 13 - Sanzioni

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi nella misura del tasso legale.
2. Per le occupazioni abusive ovvero per le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
3. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.
4. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate dal Comune o dal soggetto affidatario della gestione del canone mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
5. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite dal Comune nel Regolamento Generale delle Entrate approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 05/03/2020.

Articolo 14 - Attività di recupero

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, sanzioni e interessi non supera € 10,33.

Articolo 15 - Regime transitorio

1. Le autorizzazioni e le concessioni relative ai prelievi sostituiti ai sensi del comma 816 dell'articolo 1 della L.160/2019 non decadono con l'entrata in vigore del presente regolamento.
2. L'ufficio comunale competente provvederà all'esame della compatibilità delle previsioni del presente regolamento con quelle dei previgenti regimi autorizzatori e concessori. All'esito di tale istruttoria, il Responsabile del procedimento potrà:
 - a) procedere all'integrazione d'ufficio del titolo con le previsioni in ordine agli elementi previsti dal regolamento determinando e comunicando il canone dovuto;
 - b) procedere alla richiesta di ulteriore documentazione per poi procedere all'integrazione del titolo con le previsioni in ordine agli elementi previsti dal regolamento determinando e comunicando il canone dovuto.
3. Gli importi acquisiti andranno ad essere scomputati dai nuovi importi dovuti.

4. E' ammessa la possibilità per l'interessato di esercitare il diritto di disdetta per la concessione o autorizzazione. In tal caso la disdetta anticipata deve essere comunicata per atto scritto, entro trenta giorni antecedenti alla scadenza della concessione. La disdetta libera dal pagamento del canone relativamente al periodo seguente a quella in corso al momento della comunicazione di disdetta.

Articolo 16 - Disposizioni finali

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.
2. E' disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.
3. Il presente Regolamento entra in vigore il 01/01/2021.

CATEGORIA SPECIALE

Viale G. Borri
Viale Piemonte
Via Ragazzi del '99
Via Saronno
Corso G. Matteotti
Corso Sempione
Viale Don Minzoni
Via Buon Gesù
Via Milano
Via Bettinelli (da Via Saronno fino
all'incrocio con Via
Mulini) Via
G. Binda
Viale Lombardia
Via Marnate
Via Piave
Via A. Diaz
Via F.lli Rosselli
Via E. Dandolo
Via N. Sauro
Via della Pace
Via dell'Acquerella
Via Enzo Pagani
Via Don Gnocchi
Rotonda degli Alpini
Via Mons. Colombo